



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.26

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". CONFERMA ALIQUOTA IN VIGORE.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
MORETTI Giovanni	Vice Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
VIGLIONE Antonio	Consigliere	X	
FASANO Roberto	Consigliere	X	
BORDONE Gloria in BERTOLUZZO	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa CAPO Barbara** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". CONFERMA ALIQUOTA IN VIGORE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (art. **1**, commi **639-731**, Legge **27 dicembre 2013**, n. **147**), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione C.C. n. **21** in data **29 Luglio 2014**, successivamente modificato ed approvato con deliberazione del C. C. n° **29** del **03 Novembre 2016**

VISTI:

- a) l'articolo **172**, comma **1**, lettera **e**) del Decreto Legislativo **18 agosto 2000**, n. **267**, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. **53**, comma **16**, della Legge **23 dicembre 2000**, n. **388**, come sostituito dall'art. **27**, comma **8**, della Legge **28 dicembre 2001**, n. **448**, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. **1**, comma **3**, del D.Lgs. **28 settembre 1998**, n. **360** e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo **1**, comma **169**, della Legge **27 dicembre 2006**, n. **296** (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il comma **677** dell'art. **1** della Legge n. **147** del **27.12.2013** (Legge di stabilità 2014):

*"677. Il Comune, con la medesima Deliberazione di cui al comma **676**, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote*

della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al **31 dicembre 2013**, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo **52** del Decreto Legislativo **15 dicembre 1997** n. **446**, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo **52**, comma **2**, del Decreto Legislativo n. **446** del **1997**, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- La legge di stabilità 2016 ([L. n. 208/2015](#)) ha stabilito la **riduzione del 50%** della base imponibile per gli immobili ad uso abitativo concessi in **comodato** come "abitazione principale" ai familiari entro il primo grado di parentela.
- La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l'**IMU sulla prima casa non è più dovuta** ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.

RITENUTO, con il presente atto di provvedere:

- alla determinazione delle aliquote di imposta IMU e relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per l'anno 2019, nel modo di seguito indicato:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Per le categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) con detrazione di E. 200,00	0,40 %
ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI	0,86 %
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE: - IL CONTRATTO SIA REGISTRATO; - IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE ABITATIVO IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO. IL BENEFICIO SI APPLICA ANCHE SE IL COMODANTE POSSIEDE UN IMMOBILE NELLO STESSO COMUNE, ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0,43 % (50 % DELL'ALiquOTA ORDINARIA DELLO 0,86 %)

TERRENI AGRICOLI	<p>0,76 %</p> <p>(per il 2018, l'IMU sui terreni agricoli non è dovuta in quanto l'art. 1 comma 13 della Legge n° 208/2015, stabilisce che a decorrere dal 2016 l'esenzione IMU si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993 ed allegato elenco dei Comuni esentati)</p>
------------------	--

- Alla conferma delle seguenti detrazioni:
 - per l'unità immobiliare, categoria catastale **A/1, A/8 e A/9** (immobili di pregio, ville e castelli), adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (max una per categoria ammesse C/2, C6 e C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro **200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale descrizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

L'Amministrazione Comunale riferisce inoltre che sono esentate dal pagamento dell'IMU:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative** edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per casa coniugale si intende abitazione oltre alle pertinenze, quantificabili in max una per categoria ammesse C/2, C6 e C/7;
- d) all'unico immobile posseduto iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
 - in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

- appartenente alla carriera prefettizia;
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- f) fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc...);
- g) fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi ...);
- h) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- i) fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- j) fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- k) immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
- l) immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
 - o assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
 - o dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
- m) fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
 - o del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
 - o del 2012 dell'Emilia, Veneto e Lombardia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2017);
 - o del 24.08.2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020).

L'Amministrazione Comunale, inoltre, avvalendosi della discrezionalità prevista dalla normativa di settore, dichiara, ai fini IMU, di considerare **come prima casa**, i seguenti immobili:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili (dalla quale risulti essere stata la precedente residenza) ora residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata
- la sola unità immobiliare:
 - posseduta da cittadini italiani: non residenti in Italia, iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
 - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

- a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

VISTO il parere favorevole emesso, ai sensi dell'art. **49** del D. Lgs. **18.08.2000** n. **267**, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti espressi in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti. n. 10, Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 0, Astenuti n. 0,

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2019:

α) le aliquote e detrazioni IMU come di seguito indicato:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Per le categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) con detrazione di E. 200,00	0,40 %
ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI	0,86 %
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE: - IL CONTRATTO SIA REGISTRATO; - IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE ABITATIVO IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO. IL BENEFICIO SI APPLICA ANCHE SE IL COMODANTE POSSIEDE UN IMMOBILE NELLO STESSO COMUNE, ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0,43 % (50 % DELL'ALIQUTA ORDINARIA DELLO 0,86 %)
TERRENI AGRICOLI	0,76 % (per il 2018, l'IMU sui terreni agricoli non è dovuta in quanto l'art. 1 comma 13 della Legge n° 208/2015, stabilisce che a decorrere dal 2016 l'esenzione IMU si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993 ed allegato elenco dei Comuni esentati)

- alla conferma delle seguenti detrazioni:

- per l'unità immobiliare, categoria catastale **A/1, A/8 e A/9** (immobili di pregio, ville e castelli), adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (max una per categoria ammesse C/2, C6 e C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro **200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale descrizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- alla conferma delle seguenti esenzioni per:
- a) le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative** edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) la **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per casa coniugale si intende abitazione oltre alle pertinenze, quantificabili in max una per categoria ammesse C/2, C6 e C/7;
 - d) l'unico immobile posseduto iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
 - in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - appartenente alla carriera prefettizia;
 per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - f) i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc....);
 - g) i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi ...);
 - h) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
 - i) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
 - j) i fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

k) gli immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;

l) gli immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:

- assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);

m) i fabbricati colpiti dagli eventi sismici:

- del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
- del 2012 dell'Emilia, Veneto e Lombardia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2017);
- del 24.08.2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020).

2) Di stabilire che l'Amministrazione Comunale, avvalendosi della discrezionalità prevista dalla normativa di settore, dichiara, ai fini IMU, di considerare **come prima casa, i** seguenti immobili:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili (dalla quale risulti essere stata la precedente residenza) ora residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata
- la sola unità immobiliare:
 - posseduta da cittadini italiani: non residenti in Italia, iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
 - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
 - a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3) **Di dare** atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione C.C. n. **29** in data **03 Novembre 2016**;

4) **Di provvedere** alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall'art. **13**, comma **15**, del D. L. n. **201/2011**, convertito nella Legge n. **214/2011**.

Con successiva votazione con il seguente risultato:

Presenti n. 10, Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 0, Astenuti n. 0, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. **134** D. Lgs. **18.08.2000**, n. **267**, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to: SANDRI Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15-gen-2019 al 29-gen-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)

Relata di pubblicazione N. 14
Dal 15-gen-2019 al 29-gen-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to : (BERTORELLO Marina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 15-gen-2019 al 29-gen-2019

Monteu Roero, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)

Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti

La presente deliberazione:
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
[] E' divenuta esecutiva il _____, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Monteu Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa CAPO Barbara

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Monteu Roero, li 15/01/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(F.to: BERTORELLO Marina)

